WWF for a living planet®

Sezione regionale Abruzzo
Via Tavo 248 - 65100 Pescara
Tel: 0854510236, Fax 0854510236
Email: abruzzo@wwf.it
WEB: www.wwf.it/abruzzo

Pescara, 02/04/2013

**INVIATA VIA PEC**

Comuni di: S. Salvo (Ch), Lentella (Ch), S. Giovanni Lipioni (Ch)
Fresagrandinaria (Ch), Dogliola (Ch), Tufillo (Ch), Celenza sul Trigno (Ch)
Montenero di Bisaccia (Cb), Vasto (Ch)
Prefettura di Chieti
Provincia di Campobasso
Provincia di Chieti
Regione Abruzzo – Direzione Sanità
Regione Abruzzo – Direzione LL.PP.- Direttore
Regione Abruzzo – Direzione LL.PP. - Servizio qualità delle Acque
Regione Molise
Autorità di Bacino Interregionale del Trigno
Autorità del Distretto Idrologico Meridionale
Ministero dell'Ambiente - Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
Ministero dell'Ambiente – Direzione generale Protezione della Naura
Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità
ASL Lanciano – Vasto
ARTA Abruzzo
ARPAM
SASI
CONIV
COASIV
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Pescara
Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Chieti
Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale di L'Aquila
Procura della Repubblica di Vasto
Procura della Repubblica di Larino
Commissione Europea – DG Environment
Commissione Europea – DG Heath and Consumers

Prot.N.:25/2013
OGGETTO: fiume Trigno – qualità delle acque – potabilizzazione – richiesta intervento

L'Associazione scrivente, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e degli allarmi comparsi sulla stampa in relazione all'interruzione della distribuzione di acqua potabilizzata

Ente morale riconosciuto con D.P.R. n.493 del 4.4.74.Registrato come:
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature
Via Po, 25/c – 00198 Roma
C.F. 80078430586
P.I. IT02121111005
Schedario Anagrafe Naz.le Ricerche N. H 1890AD2.
O.N.G. idoneità riconosciuta con D.M. 2005/337/000950/5 del 9.2.2005 – ONLUS di diritto

avvenuta a gennaio 2013 nell'area del basso Trigno (tra cui Vasto, S. Salvo e Montenero di Bisaccia), ha provveduto ad accedere agli atti presso diversi enti a vario titolo competenti.

In relazione alla documentazione consultata, relativa al solo periodo 2011-2013, emerge quanto segue.

L'Art.80 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che l'utilizzo a fini idropotabili delle acque di un fiume avvenga previa classificazione delle stesse. Tale procedura, peraltro in termini similari, era già prevista dal precedente D.lgs. 152/99 poi abrogato dal D.lgs. 152/2006.
Sulla base di precisi parametri e di analisi svolte mensilmente per almeno un anno, le acque dei fiumi possono essere classificate in quattro categorie: A1 (acque potabilizzabili con trattamenti leggeri, essenzialmente disinfezione); A2 (acque potabilizzabili con trattamenti più complessi); A3 (acque potabilizzabili solo con trattamenti spinti). Le acque di queste prime tre classi possono quindi essere tutte avviate alla potabilizzazione, con trattamenti differenziati sulla base del diverso grado di contaminazione presente nel fiume. La quarta e ultima classe (NON CLASSIFICABILE), invece, rende le acque di quel tratto di fiume non potabilizzabili, se non in caso di emergenze.

L'attività di potabilizzazione e successiva distribuzione alle utenze delle acque del Fiume Trigno, dalla captazione di Lentella, appare in atto da diverso tempo, sicuramente dal 2012.

In relazione alla procedura di classificazione, dalla documentazione consultata si evince quanto segue:
**a)**la ASL ha avviato nel 2011 e concluso a luglio 2012 (per quanto riguarda i campionamenti) il periodo di monitoraggio finalizzato alla classificazione del tratto di fiume Trigno interessato;
**b)**nell'ambito di questo monitoraggio il 18 giugno 2012 veniva raccolto un campione della serie necessaria per la procedura, campione che veniva inviato all'ARTA per le analisi.
**c)**l'ARTA il 13 agosto 2012 completava le analisi su questo campione e il 29 agosto trasmetteva alla ASL il referto;
**d)**il 18 ottobre 2012 si riuniva presso la Direzione Sanità della Regione Abruzzo il comitato regionale per la Classificazione ai fini della potabilizzazione; durante questa riunione la ASL, come riportato a verbale, proponeva la classificazione del fiume Trigno in categoria A3 (quindi acqua potabilizzabile con trattamenti spinti);
**e)**nella stessa riunione l'ARTA si opponeva facendo notare che i parametri non rientravano in questa categoria rendendo così le acque di quel tratto del Trigno non classificabili (quindi non potabilizzabili);

**f)**il Comitato lo stesso 18 ottobre 2012 accettava la linea proposta dall'ARTA rispetto a quella avanzata dalla ASL e classificava di conseguenza il Trigno nella categoria "non classificabile";
**g)**il 23 novembre 2012 la ASL di Lanciano-Vasto provvedeva ad inviare alla Direzione Sanità della Regione il parere sanitario sulla base del verbale del Comitato per la Classificazione;
**h)**il 24 gennaio il Sindaco di S. Salvo emetteva l'ordinanza con cui si vietava l'uso potabile dell'acqua nell'area industriale;
**i)**il 13 febbraio il Sindaco di S. Salvo revocava l'ordinanza, in quanto il prelievo dell'acqua veniva spostato in un altro tratto più a monte (San Giovanni Lipioni), anche sulla base di una Delibera della Giunta Regionale che disponeva l'emergenza per l'approvvigionamento idrico nell'area.

Nel caso in esame appare evidente, quindi, che la procedura di classificazione sia stata avviata solo a partire dal 2011 e che nel frattempo l'acqua sia stata comunque distribuita alla popolazione (centri abitati e area industriale).

La documentazione in nostro possesso, relativa ad anni recenti, non può escludere l'esistenza di una precedente classificazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 o del precedente D.lgs.152/99, di cui, d'altro lato, non vi è traccia. Inoltre, non possiamo risalire al momento preciso dell'avvio dell'attività di costruzione e messa in funzione del potabilizzatore stesso, informazione che sarebbe utile ad inquadrare quanto avvenuto rispetto al dettato normativo.
Per quanto riguarda i contenuti dei referti analitici dell'ARTA che hanno portato alla classificazione nella classe peggiore delle acque del Trigno ai fini della classificazione (per parametri quali coliformi e fenoli) si fa notare che in diversi periodi dell'anno il fiume Trigno ha presentato parametri di tipo microbiologico degni di una fogna, con punte di coliformi di 100.000 (per il prelievo del 25 luglio 2011) e 80.000 (per il prelievo del 6 marzo 2012) U.F.C.(Unità Formanti Colonia, l'unità di misura usata per questo parametro, n.d.r.) per 100 ml di acqua. Anche a luglio 2012 i valori erano estremamente alti (15.000 UFC/100ml, per il prelievo del 16 luglio 2012) a testimonianza del permanere di condizioni ambientali critiche. A mero titolo di esempio, al momento di autorizzare uno scarico il valore consigliato dal D.lgs.152/2006 è di 5.000 U.F.C./100 ml, valore routinariamente fissato nelle autorizzazioni allo scarico da parte degli enti quale limite da rispettare. Valori quali quelli trovati dall'ARTA per il Trigno sono tipici di scarichi non trattati, come, appunto, le acque di fogna. Un ulteriore aspetto che a nostro giudizio dovrebbe destare forte preoccupazione è la presenza, in diversi periodi dell'anno, di Salmonella spp. (nei referti ARTA di Agosto 2011, Ottobre 2011 e Gennaio 2012).

L'associazione scrivente fa notare che in caso di presenza di Salmonella spp. in diverse aree italiane sono immediatamente scattate ordinanze sindacali e provinciali con pesanti divieti (queste

ordinanze sono facilmente rintracciabili attraverso una ricerca con Google). Tra questi l'uso dell'acqua per irrigazione e la pesca, nonché dell'uso dell'acqua ai fini idropotabili.

Ovviamente, in tale contesto estremamente critico comunque conosciuto dagli enti, anche ai fini dell'eventuale accertamento di responsabilità in capo ai diversi soggetti a diverso titolo competenti, è evidente l'interesse a comprendere quale sia stata la qualità delle acque distribuite dopo il passaggio nel potabilizzatore.

Ebbene, nella documentazione in nostro possesso, relativa al solo periodo 2012-2013, emerge che il 26 luglio 2012 la ASL ha richiesto al CONIV l'interruzione della distribuzione agli utenti a seguito dell'accertamento di una non conformità nel referto 1936/12 dell'ARTA per *Escherichia coli* e Coliformi (inoltre il referto riporta una ulteriore non conformità per la temperatura di accettazione).
Il prelievo in questione, su acqua in distribuzione, è del 23/07/2012. Pertanto tra il prelievo e l'interruzione della distribuzione sono passati tre giorni. Tale lasso di tempo, a nostro avviso, considerati i tempi necessari per emettere il referto, sarebbe quasi normale in situazioni di reale imprevedibilità della contaminazione (ad esempio su captazioni di sorgenti montane ecc). In questo caso, ci pare, però, che ben difficilmente si possa giustificare tale lasso di tempo, nonché la periodicità (quasi quindicinale per quanto riguarda i controlli esterni condotti dalle ASL di cui al D.lgs 31/2001 sulla potabilità delle acque) nel programma di campionamento messo in atto dagli enti competenti in considerazione di due fatti:
**a)**l'avvio dell'attività di potabilizzazione e distribuzione nonostante fosse ancora in corso la fase di classificazione delle acque;
**b)**l'esistenza di ripetute e ben note situazioni di contaminazione microbiologica delle acque da potabilizzare come emergeva chiaramente dai referti a quel tempo già in possesso degli enti (peraltro con situazioni di picco soprattutto nel periodo estivo, come avvenuto nell'agosto 2011). Si noti che pochi giorni prima della non conformità segnalata il 26 luglio 2012 sul prelievo del 23 luglio 2012 era stato condotto l'ultimo campionamento ai fini della classificazione del fiume al punto di captazione di Lentella e, come già riportato, il referto relativo a tale prelievo avvenuto il 16 luglio 2012 di codice CH/001879/12, evidenziava la presenza di una consistenza contaminazione microbiologica (coliformi 15.000 U.F.C./100ml). Tali risultati erano disponibili già il 18 luglio 2012 in quanto le prove bio-tossicologiche erano terminate quel giorno come si evince dal referto (complessivamente le prove sono terminate il 06/08/2012; la data di emissione riportata nel referto è, invece, il 5 marzo 2013!).

Si consideri, altresì, che le stesse analisi dell'ARTA svolte lungo tutta l'asta fluviale per attività di monitoraggio relative ad altri adempimenti di cui al D.lgs.152/2006, in particolare quelli attinenti alla classificazione dello stato di qualità del corpo idrico superficiale ai sensi della Direttiva 60/2000/CE,

avevano rilevato l'esistenza di diverse criticità ambientali tanto che si era registrato un peggioramento della qualità delle acque tra il 2008 e il 2009 (scadimento da "*buono*" a "*sufficiente*" di ben due stazioni di rilevamento). Ciò ha comportato un ulteriore allontanamento rispetto agli obiettivi di qualità dettati dalla Direttiva Comunitaria per il 2015 (raggiungimento dello stato "*buono*") e, comunque, l'inottemperanza rispetto all'art.4 della Direttiva che obbliga gli Stati Membri a garantire che le condizioni dei corsi d'acqua almeno non peggiorino. Segnaliamo che la Direttiva prevede espressamente all'Art.7 comma 3 che i corsi d'acqua destinati alla produzione di acqua potabile siano oggetto di particolare tutela (*"3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.").*

Tale situazione così critica era nota non solo agli enti ma addirittura al pubblico, visto che gli stessi organi di informazione hanno denunciato l'assenza di un adeguato trattamento degli scarichi, come emerge chiaramente dall'articolo e dalla inequivocabile documentazione fotografica pubblicati il 20 giugno 2012 sul sito di informazioni WEB www.sansalvo.net relativo al depuratore di Lentella, posto a monte del punto di captazione delle acque da avviare a potabilizzazione (http://www.sansalvo.net/notizie/attualita/10655/a-lentella-una-fogna-a-cielo-aperto-fra-i-campi-la-sasi-chiamata-a-un-intervento-urgente)

Si evidenzia che un lungo tratto del Fiume Trigno, proprio quello interessato dai fenomeni di inquinamento, è classificato in base alla Direttiva 92/43/CE "Habitat" quale Sito di Interesse Comunitario Codice IT7140127 "Fiume Trigno – medio e basso corso". A testimonianza dell'importanza naturalistica del sito si ricorda che recentemente, con il D.lgs.121 del 7 luglio 2011, è stato aggiunto al Codice di Procedura Penale l'Art.733 bis che così recita «*Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*».

*.....*

*3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*"

E interessante notare come, nonostante tali evidenti criticità e scostamenti rispetto agli obblighi comunitari, le regioni Abruzzo e Molise abbiano comunque attivato nel periodo 2011-2012 le procedure d'invaso della grande diga di Chiauci che sottrae un'enorme quantità di acqua dal Fiume Trigno determinando un ulteriore stress per un fiume già in condizioni critiche.

Nel frattempo la Regione Abruzzo provvedeva ad adottare il proprio Piano di Tutela delle Acque in cui si dispone (Allegato 4 del Piano, "*Termini per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali*") un'amplissima (a nostro parere completamente illegittima) deroga rispetto agli obiettivi comunitari facendo emergere un evidente contrasto tra le azioni messe in atto in concreto dagli enti, iniziative che vanno nella direzione esattamente opposta al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i quali sono state, appunto, richieste le deroghe.

Si fa notare inoltre come nella procedura di classificazione, anche per ottemperare alla Legge n.108/2001 di ratifica della Convenzione di Aarhus, doveva essere garantito il diritto all'informazione e alla trasparenza nei modi dettati dal comma 11 dell'Art.23 della Legge regionale 31/2010 che così recita: "*11. La Direzione Sanità della Regione Abruzzo e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l'ATO, danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito WEB, comunicato stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati. Tali incontri vengono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante il periodo di classificazione i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati sul sito WEB della Direzione Sanità, dell'ATO competente, della ASL e dell'ARTA entro una settimana dalla loro acquisizione.*"
Tra l'altro lo stesso D.lgs. 31/2001 dispone all'Art.10 comma 3 che gli utenti siano costantemente informati rispetto agli scenari di cui ai precedenti commi 1 e 2 (che prevedono una gestione pro-attiva da parte degli enti coinvolti anche rispetto a rischi solo potenziali).
Di questa attività di comunicazione e informazione relativa allo stato di qualità così compromesso delle acque del fiume da cui veniva captata e destinata alla potabilizzazione e distribuzione non vi è traccia nella documentazione che ci è stata consegnata al momento dell'accesso agli atti.

Inoltre, l'Art.22 "*Trasparenza e informazione pubblica*" della Legge regionale 31/2010 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*" prevedeva, per gli impianti di depurazione, che:
"*1. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), l'ARTA e le Province pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati di controlli suddivisi per singolo impianto; 2. Le Province ogni anno sono tenute a pubblicare sul proprio sito*

*internet il quadro complessivo delle sanzioni comminate e riscosse in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui alla presente legge ed al decreto legislativo n. 152/2006.*"
Tale norma era già in vigore nel 2008, contenuta nella Legge regionale 17/2008 ma, ad oggi, sono stati pubblicati sul sito della Provincia di Chieti (http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/705) solo i dati fino ad agosto 2009!

Ricordiamo, peraltro, che ancora nel febbraio 2012 vi era stata una sospensione dell'erogazione dell'acqua a causa di un ulteriore caso di inquinamento da arsenico, che aveva avuto vasta eco sulla stampa.

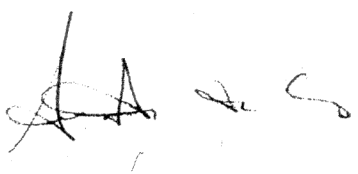
Sulla base di quanto sopra descritto si chiede di conoscere:
**a)**se esisteva una precedente classificazione delle acque del fiume Trigno a Lentella ai fini del suo utilizzo ai fini idropotabili previa potabilizzazione rispetto a quella dell'ottobre 2012;
**b)**se il potabilizzatore ha effettivamente operato in assenza della propedeutica classificazione e, in tal caso, se tali operazioni avvenivano in presenza di un provvedimento di dichiarazione di emergenza per l'intero periodo di funzionamento del potabilizzatore;
**c)**in tal caso, a quali modalità di trattamento sono state sottoposte le acque (metodologie relative ad A1 o A2 o A3);
**d)**se negli anni precedenti al 2012, qualora la potabilizzazione risalga anche a tale periodo, sono state accertate non conformità alla distribuzione (post-potabilizzazione);
**e)**se e quali provvedimenti sono stati intrapresi dagli enti a vario titolo competenti al momento dell'accertamento della presenza di Salmonella spp. nel fiume Trigno e, in generale, del grave stato di contaminazione microbiologica del corso d'acqua così come evidenziato dai referti dell'ARTA;
**f)**se nel periodo/nei periodi di distribuzione dell'acqua potabilizzata siano avvenuti casi di salmonellosi/enteriti e/o qualsiasi altra patologia riconducibile alla contaminazione delle acque nel territorio interessato dalla distribuzione dell'acqua potabilizzata;
**g)**se le eventuali dichiarazioni di emergenza emesse dagli organi competenti siano legittime, soprattutto se reiterate plurime volte, e se tali provvedimenti siano compatibili soprattutto se emessi contestualmente a quelli che tendono ad esacerbare le pressioni sul corso d'acqua (a mero titolo di esempio, l'autorizzazione all'invaso della Diga di Chiauci);
**h)**se i provvedimenti di deroga alla qualità delle acque contenuti nel Piano di Tutela delle Acque rispetto agli obiettivi (e ai relativi obblighi) di qualità fissati dalla Direttiva 60/2000/CE "Acque" siano compatibili con scelte, adottate contestualmente dalla Regione Abruzzo stessa, quali quelle di assentire captazioni e/o invasi, che aumentano i fattori di stress cui è sottoposto il fiume Trigno;

**i)**di accertare se, dall'esame del comportamento tenuto dalle amministrazioni a vario titolo coinvolte, emergono violazioni di tipo amministrativo e/o penale rispetto a quanto sopra esposto e, in tal caso, di procedere secondo quanto stabilito dalle norme.

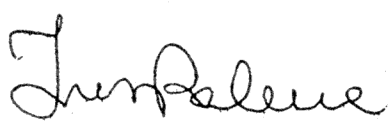
In caso di archiviazione si richiede di essere messi a conoscenza secondo le norme del C.P.P.

Cordiali saluti

Augusto De Sanctis – Referente Acque WWF Abruzzo



Ines Palena – Presidente WWF Zona Frentana



Luciano Di Tizio – Presidente WWF Abruzzo

